

Macchine agricole

DECRETO 20 maggio 2015

10 febbraio 2016

58

Art. 111 – revisione macchine agricole

1. ... con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la **revisione obbligatoria** delle macchine agricole **soggette ad immatricolazione** a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Decreto Intermin.
20 maggio
2015

a) Semoventi:

1) **trattrici agricole**: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

Art. 111 – revisione macchine agricole

1. ... con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la **revisione obbligatoria** delle macchine agricole **soggette ad immatricolazione** a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Decreto
Intermin.
20 maggio
2015

a) Semoventi:

2) **macchine agricole operatrici** a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

Art. 111 – revisione macchine agricole

1. ... con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la **revisione obbligatoria** delle macchine agricole **soggette ad immatricolazione** a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Decreto
Intermin.
20 maggio
2015

b) Trainate

2) **rimorchi agricoli**: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

Art. 111 – revisione macchine agricole

1. ... con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la **revisione obbligatoria** delle macchine agricole **soggette ad immatricolazione** a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Decreto
Intermin.
20 maggio
2015

SONO ESCLUSE

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;



Art. 111 – revisione macchine agricole

1. ... con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la **revisione obbligatoria** delle macchine agricole **soggette ad immatricolazione** a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

Decreto
Intermin.
20 maggio
2015

SONO ESCLUSE

macchine agricole operatrici trainate: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi



Art. 111 – revisione macchine agricole

Termine differito dal comma 48 dell'art. 34 della L. 221/2012, poi dal comma 2 dell'art. 5 del DL 30.12.2013, n. 150, quindi dal comma 5 dell'art. 8 del D.L. 31.12.2014, n. 192

1. ... Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal **31 dicembre 2015**, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



DECRETO 20 maggio 2015

Art. 1 - Revisione generale delle macchine agricole

1. E' disposta la revisione generale, con **periodicità di cinque anni**, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:

- a) **trattori agricoli** così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) **macchine agricole operatrici semoventi** a due o più assi;
- c) **rimorchi agricoli** aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.



DECRETO 20 maggio 2015

Art. 2 - Revisione generale delle macchine operatrici

1. E' disposta la revisione generale, con **periodicità di cinque anni**, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:

a) **macchine impiegate** per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle **infrastrutture stradali** o per il ripristino del traffico;



b) **macchine sgombraneve**, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;



c) **carrelli**, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.




DECRETO 20 maggio 2015

Art. 3

Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le **sanzioni di cui al comma 6** del medesimo art. 111.



Art. 111 – revisione macchine agricole

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola **che non è stata presentata alla revisione** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 85,00** a euro 338,00.

Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del **ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica**, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



DECRETO 20 maggio 2015

4. Per i veicoli di cui all'art. 1 è **consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini**, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.



DECRETO 20 maggio 2015

Art. 4

Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi **dell'art. 114** del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo art. 114.



7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.




DECRETO 20 maggio 2015

Art. 6

Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

1. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal **31 dicembre 2015** e successivamente ogni **cinque anni**, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1



DECRETO 20 maggio 2015

Art. 6

Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

2. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal **31 dicembre 2017**.



DECRETO 20 maggio 2015

Art. 6

Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

3. Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla revisione generale a far data dal **31 dicembre 2018**.



DECRETO 20 maggio 2015

Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1 comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2017
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Art. 111 del C.d.S.

1. ... e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'**abilitazione all'uso delle macchine agricole**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

c.d. patentino

Non necessario per la circolazione su strada

Consiste in una specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici (**siano essi Titolari, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti o lavoratori autonomi**)